



**Statuto del Gruppo Parlamentare
FRATELLI D'ITALIA**

Camera dei Deputati

XIX Legislatura

Articolo 1

(Costituzione e obiettivi)

È costituito il Gruppo Parlamentare "Fratelli d'Italia", di seguito il "Gruppo", quale organo necessario per lo svolgimento delle funzioni proprie della Camera dei deputati della Repubblica Italiana nella XIX legislatura, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, agli artt. 72, c.3, nonché 82, c.2, dai regolamenti della Camera dei deputati, e dal presente Statuto.

Esso è costituito in associazione composta dai Deputati eletti nelle liste "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni" o, nel caso di collegi uninominali, anche nell'ambito di coalizioni di cui fa parte la lista "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni", che vi hanno aderito previa dichiarazione comunicata al Segretario Generale della Camera con le modalità previste dai regolamenti della Camera dei deputati.

Ogni successiva adesione al Gruppo nel corso della legislatura deve essere approvata, sentito il Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia, dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. L'ammissione si intende subordinata all'accettazione integrale e incondizionata dello Statuto.

Esprime la sua linea politica e parlamentare in conformità al progetto politico e al programma elettorale condiviso dagli elettori, in costante e stretto raccordo con il movimento politico "Fratelli d'Italia", del quale è espressione istituzionale alla Camera dei deputati.

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo, in conformità a quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati

Articolo 2

(Indirizzo politico)

I deputati componenti del Gruppo rappresentano la sovranità popolare espressa con il voto al progetto politico e al programma elettorale sottoposto agli elettori con la presentazione della richiamata lista di riferimento, sono impegnati a darvi costante e concreta attuazione, sia collettivamente che individualmente, nell'ambito delle posizioni e iniziative assunte dal Gruppo medesimo.

Il Gruppo favorisce la partecipazione attiva dei singoli componenti alla formazione e promozione della linea politica su temi e argomenti di carattere generale e/o settoriale che costituiranno oggetto di iniziative parlamentari, secondo modalità e procedure conformi al presente Statuto.

Rimane comunque garantita la libertà di coscienza del singolo parlamentare, in materie di specifica rilevanza etica.

Articolo 3

(Impegno dei Deputati aderenti)

I deputati sono tenuti a partecipare ai lavori del Gruppo e degli organi della Camera dei quali sono parte, fornendo il proprio fattivo contributo affinché le attività vengano svolte con il massimo impegno, competenza, trasparenza ed efficacia, nell'irrinunciabile interesse della Nazione e nella più alta espressione della sovranità popolare che li distingue.

I deputati del Gruppo hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni delle quali sono componenti, anche con l'espressione del proprio voto.

I deputati del Gruppo sono tenuti a osservare il presente Statuto e le disposizioni dei suoi regolamenti interni.

Articolo 4

(Organi del Gruppo)

Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il/i Vicepresidente/i;
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato direttivo;
- f) l'Ufficio di Presidenza;
- g) Il Direttore Amministrativo;
- h) L'Organo di controllo.

Il Presidente, il/i Vicepresidente/i e il Tesoriere devono essere scelti tra i deputati del Gruppo.

Delle nomine degli organi e di ogni relativo mutamento, viene data comunicazione alla Presidenza della Camera.

Articolo 5

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo collegiale e deliberativo del Gruppo. È composta da tutti i deputati ad esso appartenenti e costituisce l'espressione parlamentare del movimento politico "Fratelli d'Italia" alla Camera dei deputati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono valide le deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano, ovvero per appello nominale o scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Gruppo. Le delibere assembleari sono approvate dalla maggioranza dei presenti, purché sia rappresentata, in sede assembleare, la metà più uno dei componenti del Gruppo, salvo per quelle decisioni per le quali la legge, lo Statuto o i regolamenti interni prevedano quorum deliberativi differenti.

L'Assemblea:

- delibera sulle iniziative generali del Gruppo, determina le linee fondamentali di indirizzo politico e parlamentare, approva progetti e attività rimessi alla sua valutazione;
- approva il presente Statuto e ogni sua modificazione;
- approva i Regolamenti interni su proposta del Presidente;
- approva il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo;
- nomina e revoca il Presidente, uno o più Vicepresidenti e il Tesoriere;
- delibera sugli eventuali ricorsi sui provvedimenti sanzionatori adottati dal Comitato Direttivo;
- in caso di scioglimento del Gruppo, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo;
- svolge ogni altra attività rimessa alla sua competenza dai regolamenti e dalle deliberazioni della Camera dei deputati, dal presente Statuto e dai regolamenti interni del Gruppo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto del Gruppo e periodicamente su convocazione del Presidente. Si riunisce, altresì, se richiesto da almeno un terzo dei componenti del Gruppo.

La convocazione viene comunicata all'indirizzo di posta elettronica del deputato almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, salvo urgenze. Qualora vi siano documenti da approvare questi verranno allegati alla convocazione.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli iscritti al Gruppo, le cui eventuali scelte in dissenso possono costituire grave motivo di valutazione disciplinare.

Articolo 6

(Presidente)

Il Presidente assolve alle funzioni di rappresentanza e garanzia del Gruppo e ne esprime l'indirizzo politico sia nelle sedi istituzionali che nella comunicazione esterna, ha la rappresentanza legale del Gruppo di fronte ai terzi e in giudizio, attiva i conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo delegandovi ad operare il Direttore Amministrativo, sottoscrive contratti e assume obbligazioni, coordina l'attività del Gruppo con gli uffici interni e amministrativi competenti, trasmette il rendiconto all'ufficio competente della Camera dei deputati.

Il Presidente designa i deputati per le Commissioni permanenti e per tutti gli altri incarichi parlamentari.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne coordina i lavori.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue attività dai Vice Presidenti e dal Comitato Direttivo e dall'Ufficio di Presidenza nelle materie di rispettiva competenza attribuite loro dallo Statuto.

È eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dura in carica per tutta la legislatura.

Nel caso vi sia un'unica candidatura, l'Assemblea può eleggere il Presidente mediante acclamazione, diversamente procede mediante scrutinio segreto.

Qualora al primo scrutinio non venga raggiunto il *quorum* previsto, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due deputati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea prima della cessazione del mandato, mediante mozione formulata da un numero di deputati pari ad almeno un terzo del Gruppo, votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7

(I Vice Presidenti)

Il Presidente propone all'Assemblea un Vicepresidente vicario e, se lo ritiene opportuno, anche in tempi diversi, uno o più Vicepresidenti. La proposta deve essere approvata, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dall'Assemblea che li elegge. I Vicepresidenti esercitano le attività loro delegate dal Presidente, coadiuvano e rappresentano lo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente vicario esercita i poteri di cui all'art. 15 comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati in caso di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente del Gruppo. I poteri di cui all'art. 15 comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati possono essere attribuiti anche ad altri due Vice Presidenti oltre al Vicepresidente vicario.

I Vicepresidenti vengono revocati con le stesse modalità previste per il Presidente.

Articolo 8

(Tesoriere)

Il Tesoriere dirige le movimentazioni contabili derivanti dalle attività di gestione e amministrazione del Gruppo, e, in particolare:

- a) autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno di funzionamento e dai regolamenti e dalle deliberazioni della Camera dei deputati;
- b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
- c) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi del gruppo;
- d) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione a esso attribuiti, in accordo con il Presidente, può rilasciare procure per singoli o intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
- e) sovrintende e monitora l'attività del Direttore Amministrativo;
- f) delibera il rendiconto di esercizio predisposto dal Direttore Amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- g) è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.

Il Tesoriere di concerto con il Direttore Amministrativo, previa comunicazione all'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno, dispone il riparto, in conformità al Regolamento della Camera dei deputati, al presente Statuto e al Regolamento interno di funzionamento del Gruppo delle risorse

trasferite al Gruppo dal bilancio della Camera dei Deputati attraverso il Piano preventivo di riparto annuale.

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente e rimane in carica per tutta la legislatura.

Il Tesoriere può essere revocato dall'Assemblea prima della cessazione del mandato, mediante mozione formulata da un numero di deputati pari ad almeno un terzo del Gruppo, votata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 9

(Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal/i Vicepresidente, dal Tesoriere, dai componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati appartenenti al Gruppo e dai Capi gruppo delle commissioni permanenti.

Il Comitato Direttivo:

- a) determina, in coerenza con quelle fondamentali indicate dall'Assemblea, le linee indirizzo politico sulle materie all'ordine del giorno e supporta l'Ufficio di Presidenza nell'attuazione degli orientamenti del Gruppo;
- b) coordina l'attività del Gruppo su proposta del Presidente;
- c) delibera l'adesione di nuovi componenti;
- d) designa i deputati per gli interventi nell'Assemblea della Camera a nome del Gruppo nei dibattiti politicamente più rilevanti;
- e) promuove la più ampia collaborazione con gli altri Gruppi parlamentari;
- f) mantiene un costante collegamento con il Gruppo Fratelli d'Italia del Senato della Repubblica e con la delegazione di Fratelli d'Italia presso i Gruppi del Parlamento europeo;
- g) propone all'Assemblea il Regolamento interno di funzionamento del Gruppo.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede; in caso di sua assenza i lavori sono presieduti dal Vicepresidente Vicario.

Le decisioni del Comitato Direttivo sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo può istituire al suo interno gruppi di lavoro, quali sedi di coordinamento ed elaborazione politico-parlamentare per aree tematiche o su singoli argomenti, in coerenza con gli indirizzi approvati dall'Assemblea.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato Direttivo i singoli componenti dell'Assemblea.

(Articolo 10)

(L'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza attua gli orientamenti del Gruppo, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, e garantisce la gestione, anche organizzativa, del Gruppo.

L'Ufficio di Presidenza assume gli orientamenti del Gruppo nei casi di particolare urgenza, per cui non sia possibile convocare tempestivamente l'Assemblea o il Comitato Direttivo; nomina il Direttore amministrativo.

Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Direttore Amministrativo.

(Articolo 11)

(Direttore Amministrativo)

Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo, è nominato dall'Ufficio di Presidenza anche al di fuori dei deputati del Gruppo, individuandolo tra persone di comprovata esperienza e competenza per lo svolgimento del ruolo.

Il Direttore Amministrativo rimane in carica fino allo scioglimento del Gruppo, salvo revoca a maggioranza da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Il Direttore Amministrativo in particolare:

- a) riscuote, sotto ogni forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
- b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo; a tal fine sovrintende e monitora l'attività del personale interno ed esterno incaricato della materiale tenuta della contabilità;
- d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.

Il direttore amministrativo è responsabile del libro giornale e del libro inventari, tenuti su supporto informatico.

Il direttore amministrativo è autorizzato a operare sui conti correnti del Gruppo.

Articolo 12

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo è costituito da uno o più iscritti al registro dei revisori legali nel numero massimo di 3 unità. L'Organo deve comunque essere costituito da un numero dispari di componenti.

Se è costituito da più di un revisore legale, delibera a maggioranza dei propri componenti.

La nomina dell'Organo di controllo è di competenza dell'Assemblea, che può scegliere i componenti anche al di fuori dei deputati del Gruppo.

I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica fino allo scioglimento del Gruppo, salvo revoca a maggioranza da parte dell'Assemblea.

L'Organo di controllo:

- identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;
- compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;
- redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio.

L'Organo di controllo opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 27.01.2010 n. 39 e tiene un registro delle azioni di controllo eseguite.

Articolo 13

(Revisione legale dei conti)

La verifica della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e l'espressione di un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo sono assegnati alla competenza di un revisore legale dei conti selezionato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in conformità ai propri regolamenti.

Il revisore legale dei conti redige una relazione sul rendiconto annuale che deve essere depositata almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione, presso la sede del Gruppo. La verifica della regolare tenuta della contabilità è predisposta ogni 4 mesi, con il metodo a campione.

Il revisore legale dei conti ha diritto di richiedere ed ottenere dal Gruppo tutte le informazioni e documenti utili all'esercizio delle sue funzioni, e svolgere accertamenti e controlli su atti e documenti.

Articolo 14

(Incompatibilità)

Gli incarichi di Tesoriere, Direttore Amministrativo e Organo di controllo sono incompatibili tra loro.

Articolo 15

(Rendiconto di esercizio annuale)

L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui si verifichi lo scioglimento del Gruppo durante la legislatura l'esercizio termina lo stesso giorno dello scioglimento.

In caso di scioglimento della Camera, l'esercizio termina il giorno precedente alla prima seduta della nuova Camera.

Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, redatti in conformità ai modelli in uso alla Camera dei deputati, nonché dalla relazione sulla gestione.

Deve rispettare i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo, in conformità al risultato economico dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Nel rendiconto devono essere evidenziate espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera dei deputati, con l'indicazione del titolo di trasferimento.

Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423 bis, 2424 bis, 2425 bis, 2426 e 2427 del codice civile.

Il rendiconto, predisposto dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Tesoriere del Gruppo è trasmesso all'Organo di controllo e al revisore legale dei conti legale almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo, per il relativo esame. Le rispettive relazioni devono essere trasmesse al Gruppo almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione.

Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, ed è trasmesso al Presidente della Camera entro il 10 maggio di ciascun anno dal Presidente del Gruppo corredato da una dichiarazione che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea, e dalla relazione dell'organo di controllo interno e del revisore legale dei conti.

Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo della Camera.

In caso di scioglimento del Gruppo, per la redazione e approvazione del rendiconto si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 220 del 6 dicembre 2012 o di altra norma successiva e modificativa.

E' fatto divieto distribuire in alcun modo avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante l'esistenza del Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 16

(Entrate e Patrimonio del Gruppo)

Le entrate del Gruppo sono rappresentate:

- dal contributo finanziario annuale a carico del bilancio della Camera, in conformità alle relative disposizioni di legge e regolamentari;
- da eventuali erogazioni liberali dei componenti e di terzi, nei limiti e secondo le previsioni di legge;
- da ogni altra ipotesi di finanziamento, in conformità alla legge, al presente Statuto e ai regolamenti interni del Gruppo.

Costituiscono patrimonio del Gruppo i beni e le dotazioni acquisite per il proprio funzionamento e le devoluzioni patrimoniali di disciolti Gruppi parlamentari della XVIII Legislatura, secondo l'inventario redatto e conservato in conformità alla legge e al presente Statuto.

Il contributo finanziario a carico del bilancio della Camera dei deputati è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare,

tenendo conto del piano preventivo di riparto annuale definito dal Tesoriere, previa comunicazione all'Assemblea. In particolare, il Gruppo può impiegare il predetto contributo per:

- a) l'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture;
- b) la remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria, e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;
- c) il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, con esclusione del personale che risulti contemporaneamente addetto alla segreteria di un deputato titolare di carica istituzionale presso la Camera dei deputati, per l'intero periodo corrispondente alla durata di tale ultimo incarico;
- d) l'erogazione di rimborsi ai deputati appartenenti al Gruppo per lo svolgimento delle attività istituzionali.

E' fatto divieto devolvere a terzi, a titolo gratuito, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Articolo 17

(Misure per garantire la trasparenza)

Il Gruppo assicura la pubblicità dei documenti concernenti la propria organizzazione interna.

A tal fine, sul proprio sito internet, il Gruppo rende direttamente accessibili e consultabili i seguenti documenti:

- Statuto del Gruppo;
- elenco nominativo degli incarichi all'interno del Gruppo;
- pianta organica numerica dei dipendenti del Gruppo, con indicazione delle relative mansioni;
- prospetto sintetico, tratto dal rendiconto annuale, delle spese sostenute per emolumenti del personale dipendente del Gruppo, suddiviso per partite complessive omogenee;
- ogni altro atto o documento espressamente previsto da norme di legge o da delibere e regolamenti della Camera dei deputati.

Articolo 18

(Provvedimenti sanzionatori)

Il Presidente del Gruppo, qualora riscontri assenze ingiustificate o violazioni del presente Statuto, può proporre che il Comitato Direttivo, sentito il deputato che potrà esprimere le proprie ragioni anche mediante una memoria scritta, adotti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a) richiamo orale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dal Gruppo;
- d) esclusione dal Gruppo.

Contro le decisioni di sospensione ed esclusione dal Gruppo adottate dal Comitato Direttivo il deputato sanzionato, entro 15 giorni dalla data nella quale è stata comminata la sanzione, può far ricorso all'Assemblea che, nei trenta giorni successivi, sentito l'interessato, potrà deliberare la conferma, la modifica o l'annullamento del provvedimento impugnato.

Nel caso di mancata impugnazione, nei termini indicati, ovvero all'esito della deliberazione dell'Assemblea, il provvedimento sanzionatorio sarà da considerarsi esecutivo e definitivo.

Articolo 19

(Scioglimento del Gruppo)

Il Gruppo si scioglie:

- per decorso della legislatura in cui è stato costituito;
- per scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
- per ogni altra ipotesi prevista dalla legge o dai regolamenti della Camera dei deputati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea del Gruppo può nominare uno o più liquidatori, assegnando le relative competenze. In difetto, l'incarico di liquidatore è assunto dal Tesoriere.

Se lo scioglimento del Gruppo avviene per decorso della legislatura o per scioglimento anticipato della Camera dei deputati, lo stesso ha effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera dei deputati. Entro i cinque giorni antecedenti, l'Assemblea è tenuta ad approvare il rendiconto dell'esercizio in corso e decidere l'eventuale devoluzione dei beni residui del proprio patrimonio ad altro Gruppo parlamentare costituendo nella successiva legislatura.

Se lo scioglimento del Gruppo avviene prima del termine della legislatura, l'Assemblea approva il rendiconto dell'esercizio in corso che terminerà il giorno dell'effettivo scioglimento. In caso di devoluzione dei beni a Gruppo parlamentare costituendo, si applicano le disposizioni previste

dall'art. 6 della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 220 del 6 dicembre 2012 o di altra norma successiva e modificativa.

Articolo 20

(Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente disciplinato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati, le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e i regolamenti interni del Gruppo parlamentare.